



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale
SETTORE TECNICO

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PROVVISORIA DELLA PISCINA COMUNALE DAL 15 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2018

Premesso che:

- Con determinazione del 24 settembre 2018, n.324 sono state attivate le procedure per la scelta del contraente, cui affidare in concessione il servizio di gestione della piscina comunale coperta, per la durata contrattuale di sette anni, mediante procedura aperta di cui all'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ricorrendo la condizione di cui all'art.95 comma 2 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- È intendimento di questa Amministrazione non interrompere un servizio che risponde alle finalità di utilità pubblica e di promozione sociale;
- È opportuno garantire la funzionalità dell'impianto natatorio per la stagione 2018-2019 e che si rende necessario procedere ad un affidamento temporaneo, che garantisca la prosecuzione del servizio nel periodo necessario allo svolgimento della procedura di gara;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che il Comune di Olevano Romano intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di Associazioni Sportive potenzialmente interessate a presentare la propria candidatura per gestire la piscina comunale dal 15 ottobre al 31 dicembre 2018, nelle more dell'espletamento della gara richiamata in premessa e comunque sino all'aggiudicazione della stessa.

L'avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di domande da parte delle Associazioni Sportive potenzialmente interessate alla procedura, senza che ciò comporti instaurazione di obblighi negoziali nei confronti del Comune di Olevano Romano.

Il Comune di Olevano Romano si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento avviato, di non dar seguito al successivo affidamento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere all'affidamento anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse.

1 - OPERATORI ECONOMICI AI QUALI E' RIVOLTO L'AVVISO

Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti e/o riconosciuti dal CONI.

I soggetti partecipanti non debbono avere debiti irrisolti nei confronti del Comune di Olevano Romano e devono possedere i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2 – DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO

Al fine di favorire la corretta individuazione dell’affidamento si allega il capitolato d’oneri di gestione provvisoria approvato con determina dirigenziale n.349 del 04/10/2018.

3 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

L’aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

4 – TERMINI E MODALITA’ DELLA PRESENTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione d’interesse deve essere presentata all’Ufficio protocollo del Comune di Olevano Romano, oppure tramite pec all’indirizzo tecnico@pec.comune.olevanoromano.rm.it , entro le ore 12:00 del giorno **giovedì 11 ottobre 2018**.

La Comunicazione dovrà essere presentata in busta chiusa avente sul retro la seguente dicitura “**Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di gestione provvisoria della piscina comunale**” e dovrà contenere i Modelli 1 e 2 firmati dal rappresentante legale dell’operatore economico, rispettivamente per la dichiarazione sul possesso dei requisiti e per l’offerta economica.

Le eventuali richieste di chiarimenti e le informazioni inerenti agli aspetti procedurali dell’avviso in oggetto dovranno essere indirizzate al Responsabile del Procedimento Ing, Matteo Neri all’indirizzo pec: tecnico@pec.comune.olevanoromano.rm.it

Olevano Romano, 05/10/2018

Il Responsabile del Procedimento

ING. MATTEO NERI

MODELLO 1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA POSSESSO REQUISITI

Spett.le Comune di Olevano Romano

Via del Municipio n.1

00035, Olevano romano (RM)

OGGETTO: Avviso per manifestazione di interesse per il servizio di gestione provvisoria della piscina comunale dal 15 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018.

Con riferimento alla procedura in oggetto, Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____, residente nel Comune di _____ Provincia _____ in Via/Viale/Piazza _____, in qualità di _____ dell'Associazione Sportiva _____ con sede nel Comune di _____ Provincia _____ in Via/Viale/Piazza _____, codice fiscale _____ P.IVA _____ tel. _____ fax _____ email _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

A partecipare all'indagine di mercato per il servizio di gestione provvisoria della piscina comunale dal 15 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018 e di avere preso coscienza degli oneri riportati all'interno del "*Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l'affidamento in concessione del servizio provvisorio di gestione della piscina comunale dal 15 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018*".

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. 445/2000

Con riferimento alle disposizioni dell'art.80, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016

di **non aver subito** condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati::

lettera a): delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n.309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della repubblica 23 gennaio 1973, n.43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

lettera b): delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

lettera c): frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

lettera d): delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

lettera e): delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109 e successive modificazioni;

lettera f): sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.24;

lettera g): ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

Con riferimento alle disposizioni dell'art.80, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016

DICHIARA

l'insussistenza, a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

Con riferimento alle disposizioni dell'art.80, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016

DICHIARA

che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito, precisando che:

- costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602;
- costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
- costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 1° giugno 2015;

Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Con riferimento alle disposizioni dell'art.80, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016

DICHIARA

di **non trovarsi in alcuna delle seguenti cause di esclusione**, nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016; in particolare:

l'inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.lgs. n.50/2016;

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016;

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, precisando che tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- che la propria partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, non diversamente risolvibile;
- che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento del sottoscritto nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n.50/2016, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
- che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
- che non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55, precisando che l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68, in quanto non è assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria in quanto non occupa più di 15 dipendenti;
- che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

Con riferimento alle disposizioni dell'art.80, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016

DICHIARA

- di essere consapevole che Codesta Spettabile Stazione Appaltante procederà all'esclusione del sottoscritto dalla procedura di affidamento in qualunque momento della procedura stessa, qualora risulti che il sottoscritto si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art.80, commi 1-2-4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016.

DICHIARA

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana, nonché la propria regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi ed in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni - che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega copia leggibile del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscritto dichiarante.

Olevano Romano, ___/10/2018.....

Timbro e firma

MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

Il sottoscritto _____ nato a _____ prov. _____ il _____
residente a _____ prov. _____ in Via _____
n. _____ nella sua qualità di _____ della Ditta _____ con sede legale
in _____ C.F./P.IVA _____ ai fini della partecipazione alla
manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di gestione provvisoria della piscina comunale dal 15
ottobre 2018 al 31 dicembre 2018,

OFFRE

per l'affidamento in concessione del servizio di gestione in oggetto un corrispettivo mensile di € _____
in cifre (_____ in lettere).

Data

Timbro e firma leggibile

N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL FIRMATARIO

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO PROVVISORIO DI GESTIONE DELLA PISCINA
COMUNALE DAL 15 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2018**

SOMMARIO

- Art.1 - Oggetto della concessione e obiettivi dell’affidamento della gestione provvisoria a terzi della piscina comunale.
- Art.2 - Descrizione dell’impianto e dei servizi oggetto di concessione.
- Art.3 - Durata della concessione.
- Art.4 - Corrispettivo della concessione.
- Art.5 - Valutazione delle offerte.
- Art.6 - Obblighi del concessionario.
- Art.7 - Obblighi relativi ai servizi al pubblico e alla continuita’ dei servizi.
- Art.8 - Spese a carico del concessionario.
- Art.9 - Spese a carico del comune.
- Art.9 - Modalita’ di rendicontazione e verifica dei servizi svolti.
- Art.10 - Continuita’ del servizio in caso di controversie.
- Art.11 - Utilizzo del polo natatorio da parte del comune.
- Art.12 - Facolta’ di intervento del comune.
- Art.13 - Responsabilita’ del concessionario.
- Art.14 - Presa d’atto delle circostanze e della natura del servizio.
- Art.15 - Personale impiegato nella gestione.
- Art.16 - Responsabile di contratto e direttore dell’esecuzione del contratto.
- Art.17 - Subappalto e divieto di cessione del contratto.
- Art.18 - Vigilanza, controlli e penali.
- Art.19 - Vicende soggettive del concessionario.
- Art.20 - Risoluzione del contratto.
- Art.21 - Norme di comportamento.
- Art.22 - DUVRI.

Art.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E OBIETTIVI DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PROVVISORIA A TERZI DELLA PISCINA COMUNALE

Costituisce oggetto della presente concessione l’affidamento in concessione del servizio di gestione provvisoria della piscina comunale coperta ubicata in Olevano Romano, Piazza Karol Wojtyla.

Il Comune di Olevano Romano (nel prosieguo **Comune**), con l’affidamento della gestione (nel prosieguo gestione) a terzi (nel prosieguo “**Concessionario**”) dell’impianto natatorio, si pone l’obiettivo di affidare l’organizzazione e la gestione al fine di promuovere e valorizzare lo sviluppo di attività sportive e il soddisfacimento di interessi generali della collettività per il periodo che intercorre tra il 15 ottobre e il 31 dicembre 2018 e comunque prorogabile, alle stesse condizioni, fino all’aggiudicazione della procedura di scelta del contraente in corso.

Il Polo natatorio è affidato per le finalità sportive, sociali, di propaganda e diffusione della pratica sportiva per la quale è stato realizzato.

Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare il Polo natatorio in modo corretto nel rispetto del presente Capitolato Speciale.

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura del Polo natatorio.

La gestione economica dei proventi e delle spese, ivi comprese le utenze, inerenti al servizio di gestione del Polo natatorio resta in capo al Comune, al Concessionario sarà corrisposto solamente l’onere del servizio.

Il Concessionario dovrà garantire l’accesso e la fruizione del Polo natatorio a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione, sviluppando la cultura natatoria sia dal punto di vista agonistico sia da quello ricreativo e di benessere psico-fisico.

Per quanto sopra il Comune disporrà le condizioni minime per lo svolgimento dei servizi principali.

Art.2 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEI SERVIZI OGGETTO DI CONCESSIONE

L'impianto sportivo oggetto di concessione è costituito dai locali descritti di seguito:

- Piano terra: area sotto vasca, locali tecnici e di servizio per gli impianti tecnologici;
- Piano rialzato: ingresso, segreteria/reception, direzione, direzione/uffici, zona spogliatoi maschili e femminili con relativi spazi igienici, zona riservata al personale di servizio (spogliatoi, servizi igienici), vasca a 6 corsie (dimensioni m. 25 x 12), magazzini;
- Piano primo: balconata e terrazzo non accessibile;
- Aree esterne di pertinenza dell'impianto.

Costituiscono oggetto di concessione anche le aree esterne di pertinenza dell'impianto, mentre, per quanto riguarda i beni mobili, il concessionario è tenuto a sottoscrivere un verbale e al termine della concessione i suddetti, torneranno nella proprietà del concedente.

La gestione dell'impianto comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- l'apertura, la chiusura, la pulizia e sorveglianza del complesso sportivo, ivi compresi gli impianti e le attrezzature esistenti;
- organizzazione del servizio (corsi, attività, nuoto libero, etc.);
- la conduzione e la gestione degli impianti tecnologici;
- la manutenzione ordinaria del complesso sportivo e delle aree di pertinenza, lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali;
- l'assistenza ai bagnanti.

Il concessionario dovrà assicurare i seguenti standard minimi di qualità del servizio:

Standard	Parametro	Standard minimi di servizio
Accessibilità al pubblico: periodo minimi di apertura dell'impianto, orari minimi di apertura dell'impianto e per il nuoto libero	N. giorni di apertura settimanali	6 giorni settimanali ad esclusione dei giorni festivi
	Monte ore di apertura settimanale	Monte ore complessivo settimanale quantificato in 72 ore di apertura al pubblico, con rispetto del minimo giornaliero di 8 ore di apertura.
	Monte ore di accessibilità per gli utenti del nuoto libero	Monte ore complessivo settimanale quantificato in 36 ore da garantire anche la mattina per almeno 2 ore al giorno.
Sicurezza dei bagnanti	Presenza di assistenti bagnanti	Almeno n.1 assistente bagnanti per turno
Qualità dell'acqua, dell'aria e luminosità dell'impianto	Parametri fisico-chimici	Valori rientranti nelle soglie di riferimento fissate dalla normativa vigente
Pulizia dell'impianto	Pulizia interno vasca	Intervento quotidiano di pulizia fondo vasca
	Pulizia spogliatoi wc, docce e locali con presenza di personale	Almeno 3 passaggi al giorno

	Pulizia bordo vasca	Almeno 3 passaggi al giorno
--	---------------------	-----------------------------

Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo, da corrispondere al Comune presso l'Ufficio Via Libera sono le seguenti:

<u>NUOTO LIBERO</u>		
Tariffa intera	N. 10 ingressi valido fino al 31/12/2018	€ 65,00
Tariffa ridotta per: <ul style="list-style-type: none"> • Bambini dai 3 ai 12 anni di età; • Adulti oltre i 65 anni di età; • Gruppi sportivi con oltre 9 ingressi contemporanei alla piscina (per attività di nuoto libero e non per attività che comporti uso esclusivo delle corsie); • Accompagnatori dei diversamente abili. 	N. 10 ingressi valido fino al 31/12/2018	€ 50,00
Gratuito per: <ul style="list-style-type: none"> • Bambini di età inferiore a 3 anni; • Adulti oltre i 70 anni di età; • Diversamente abili. 	Valido fino al 31/12/2018	gratuito

<u>CORSI NUOTO E ACQUA FITNESS</u>		
Tariffa intera	Mensile valido fino al termine della gestione provvisoria	€ 50,00
Tariffa ridotta per: <ul style="list-style-type: none"> • Adulti oltre i 65 anni di età; • Gruppi sportivi con oltre 9 ingressi contemporanei alla piscina (per attività di nuoto libero e non per attività che comporti uso esclusivo delle corsie); 	Mensile valido fino al termine della gestione provvisoria	€ 40,00
Gratuito per: <ul style="list-style-type: none"> • Diversamente abili; • Accompagnatori dei diversamente abili; • Alunni frequentanti le terze classi della scuola secondaria di primo grado dell'I.C. di Olevano Romano, durante l'orario scolastico con cadenza mono-settimanale 	Valido fino al termine della gestione provvisoria	gratuito

E' fatto assoluto divieto al concessionario di pubblicizzare tariffe diverse da quelle approvate dal Comune di Olevano Romano e di introitare direttamente le stesse, pena la risoluzione del contratti. All'interno dell'impianto il concessionario dovrà indicare, esponendoli ben in vista, gli orari di apertura al pubblico, le tariffe e le agevolazioni stabilite dal Comune. E' facoltà della Giunta Comunale modificare in aumento o in diminuzione le suddette tariffe nel corso della gestione provvisoria.

Al Comune è riservato l'uso gratuito delle strutture per ogni manifestazione ufficialmente organizzata e gestita o patrocinata dal Comune stesso, fino ad un massimo di 7 (sette) giornate nell'arco del periodo della gestione provvisoria, ed inoltre per lo svolgimento di attività di promozione sportiva in ambito scolastico, purché questi non siano concomitanti con eventuali manifestazioni sportive calendarizzate nell'impianto natatorio.

Per tali manifestazioni il concessionario si obbliga a mettere a disposizione il personale di servizio e quanto necessario alla realizzazione delle stesse.

Art.3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita dal 15 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018.

La stazione appaltante si riserva la facoltà - qualora ritenuto idoneo e conveniente, e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per il Comune stesso - di disporre una eventuale proroga “tecnica” della concessione, successivamente alla scadenza della medesima, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica tesa all’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il Concessionario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, ovvero a condizioni più favorevoli per il Comune laddove concordate tra le parti.

ART.4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Il corrispettivo massimo per l’affidamento del servizio di gestione della piscina comunale, posto a base d’asta e che il Comune corrisponderà al concessionario è stimato nella misura massima di € 6.000,00 (seimila/00 euro) mensili.

ART.5 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L’affidamento del servizio in oggetto avrà luogo mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 del medesimo decreto, essendo l’importo del servizio inferiore a 40.000,00 €.

Relativamente al corrispettivo mensile, del servizio in concessione, offerto dal concorrente, si specifica che sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso rispetto al corrispettivo mensile posto a base d’asta di **€ 6.000,00 (euro seimila/00)**, con ribassi non inferiori ad **€ 100,00 (euro cento/00)** ciascuno **e tali da non superare la soglia minima di offerta stabilita in € 5.000,00 (euro diecimila/00)**. Pertanto, **non** verranno accettate offerte pari o inferiori all’importo indicato a base d’asta, mentre eventuali ribassi sulla base d’asta in misura diversa ad **€ 100,00 (euro cento/00)** **non** verranno presi in considerazione (es., in caso di offerta indicata in € 5.050,00, verrà considerata solo la somma di € 5.000,00; in caso di offerta indicata in € 5.150,00, verrà considerata solo la somma di € 5.100,00, etc.).

Art.6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio di gestione e assumere tutti gli accorgimenti necessari per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto indicato nel presente Capitolato.

Il Concessionario, contestualmente alla stipula del contratto, dovrà depositare copia del proprio Statuto e gli ulteriori aggiornamenti, dal quale devono risultare i nominativi dei soci solidamente responsabili delle obbligazioni sociali, compatibilmente con la propria natura giuridica. Tutti gli obblighi e gli oneri per l'espletamento delle attività inerenti alla gestione della Polo natatorio devono intendersi a completo carico del Concessionario.

Il complesso di obblighi e oneri a carico del Concessionario esplicitato nel presente Capitolato non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali. Pertanto, ove si renda necessario per il Concessionario far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a carico dello stesso.

Il concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria dell'impianto, alla pulizia dei locali ed a quant'altro si renda necessario per garantire la funzionalità dell'impianto che non rientri tra gli oneri di manutenzione straordinaria a carico del Comune di Olevano Romano.

La manutenzione ordinaria è l'insieme delle azioni manutentive che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 380/2001, riguardano "opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" in modo tale da garantire la funzionalità dell'immobile e degli impianti ad esso connessi ed evitarne il possibile degrado.

Eventuali dotazioni e attrezzature ulteriori a quelle fornite, di cui, in seguito al sopralluogo obbligatorio, il concessionario intenderà dotarsi, saranno a suo carico e al termine della concessione torneranno nella sua proprietà.

L'attività di pulizia e di manutenzione dovrà essere svolta in modo da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.

Fa carico al concessionario la sorveglianza e custodia dell'impianto e delle attrezzature, l'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale, anche nel caso in cui l'impianto venga temporaneamente concesso in uso dal Comune ad altri Enti, Associazioni ed organizzazioni sportive.

Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile derivante dall'operato, anche omissivo, del proprio personale e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia stato causa di danno alla funzionalità dell'impianto e/o delle attrezzature.

Il personale impiegato presso l'impianto sportivo dovrà risultare in regola con le normative vigenti. Il Comune potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nell'impianto, nonché della documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale.

Nella gestione dell'impianto natatorio il concessionario dovrà assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi" e s.m.i.

Il concessionario dovrà inoltre:

- dare comunicazione immediata di ogni sospensione dell'attività o chiusura del complesso sportivo avuto in concessione o di alcune sue parti;

- dare comunicazione immediata di eventuali guasti o danneggiamenti che possano pregiudicare l'utilizzo in sicurezza della struttura;
- provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie alla realizzazione delle eventuali manifestazioni proposte.

Art.7 - OBBLIGHI RELATIVI AI SERVIZI AL PUBBLICO E ALLA CONTINUITA' DEI SERVIZI

Il concessionario deve provvedere all'apertura e chiusura degli impianti al pubblico e al controllo nei confronti dei frequentatori.

Le tariffe d'utilizzo dell'impianto, nonché i regolamenti d'utilizzo dello stesso dovranno essere portati a conoscenza dell'utenza mediante affissione in luoghi ben visibili.

Il servizio della presente concessione non può essere sospeso per alcuna causa senza il preventivo benestare del Comune, salvo eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al concessionario.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio il Comune avrà diritto a chiedere il risarcimento danni subiti e di revocare la concessione.

Art.8 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese connesse alla realizzazione dei servizi oggetti di affidamento e all'assunzione degli obblighi di cui al precedente art. 5.

Art.9 - SPESE A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune di Olevano Romano le spese riconducibili ad interventi di manutenzione straordinaria, salvo i casi in cui la manutenzione straordinaria si renda necessaria in ragione dell'omessa effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e/o di comprovata incuria della gestione dell'impianto da parte del concessionario.

La necessità di interventi di manutenzione straordinaria dovrà essere comunicata al Comune per iscritto a cura del concessionario del servizio, precisando i dettagli tecnici delle riparazioni e sostituzioni necessarie. Sono a carico del Concedente anche gli interventi per danni conseguenti ad eventi definiti calamitosi.

Le spese relative alle varie utenze sono a carico del Comune che, prima dell'inizio della gestione, sottoscriverà con il Concessionario un verbale di lettura dei contatori.

Il Comune svolgerà controlli e verifiche costanti sulle qualità delle attività principali e complementari per la gestione del Polo natatorio.

Il Comune potrà, inoltre, svolgere controlli e verifiche specifiche:

- sull'effettuazione delle prestazioni e sull'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sull'esecuzione degli adempimenti a garanzia dell'esecuzione del contratto;
- su eventuali azioni o comportamenti del concessionario o di suoi associati/dipendenti/collaboratori comportanti profili problematici per la gestione dell'impianto sportivo;
- in ordine alla funzionalità complessiva della gestione del Polo natatorio e delle singole tipologie di servizi;
- in ordine all'efficacia delle relazioni tra essa ed il Concessionario sotto il profilo organizzativo e gestionale;
- in ordine alla soddisfazione ed al gradimento per le attività offerte da parte dei fruitori del Polo natatorio, anche mediante rilevazioni ed interviste specifiche;

Art.10 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO IN CASO DI CONTROVERSIE

In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del servizio, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad esso, il Concessionario non avrà diritto di sospendere il servizio di gestione, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute ma potrà formulare espressa riserva per iscritto al Comune.

Il Concessionario, fatte valere le proprie ragioni e riserve durante il corso dell'espletamento del servizio nel modo anzidetto, sarà tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni ricevute, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio oggetto di Concessione o delle prestazioni ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che possono derivare al Comune.

Art.11 - UTILIZZO DEL POLO NATATORIO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare il Polo natatorio per un numero di giornate non superiore a 6 durante l'intero periodo di gestione provvisoria. In tal caso, il Comune potrà disporre di tutta o di parte richiedendo al Concessionario, almeno 10 giorni prima della data di utilizzazione, la modifica dei programmi o dell'articolazione temporale degli spazi di attività sportiva programmata.

Di comune preventivo accordo, Comune e Concessionario stabiliranno gli oneri di competenza.

Art.12 - FACOLTA' DI INTERVENTO DEL COMUNE

E' facoltà del Comune apportare al Polo natatorio modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà necessarie per motivi di pubblico interesse.

Al concessionario non compete nessun compenso o indennizzo per la sospensione/chiusura dell'attività collegata alla necessità di dare corso a interventi di manutenzione ordinaria (dovuti o meno a temporanee disfunzioni) e straordinaria, così come nulla compete nel caso di interventi di radicale ristrutturazione o implementazione della struttura e delle sue dotazioni, diversi da quelli descritti in sede di gara ed eseguiti dall'Ente Proprietario.

Qualora per motivi imprevedibili e di forza causa maggiore il Polo natatorio dovesse essere dichiarato parzialmente o totalmente inagibile e inutilizzabile, nessuna indennità o compenso, per nessun titolo o motivo, potrà essere richiesto dal Concessionario al Comune salvo il diritto al recupero dell'investimento eseguito e non ancora ammortizzato.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare le modalità di accesso al Polo natatorio a categorie di utenti meritevoli di particolare tutela onde garantire l'accessibilità alle aree, lo sviluppo e la promozione dello sport.

Art.13 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario sarà responsabile della sicurezza degli operatori da esso impegnati nelle attività di gestione del Polo natatorio e dei fruitori dello stesso, con particolare riferimento a installazioni e materiali dai medesimi utilizzati, nonché all'uso dei luoghi e delle strutture nei quali essi operano.

Il Concessionario sarà responsabile della custodia e della sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti il Polo natatorio nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi alla stessa.

Il Comune sarà del tutto estraneo all'uso così come allo svolgimento delle attività che sono oggetto del presente Capitolato, uso ed attività che riguarderanno esclusivamente il Concessionario, che le esplicherà a suo rischio, spesa e con piena malleva del Comune da ogni qualsivoglia responsabilità al riguardo.

A tal fine, il concessionario dovrà stipulare, con primaria compagnia di assicurazione, contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi (nel novero dei terzi dovrà essere ricompreso anche il Comune di Olevano Romano), verso prestatori d'opera ed in vista di possibili ed eventuali danni arrecati agli utenti ed alle strutture, con massimale annuale di garanzia di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), fermo restando che, qualora il danno da risarcire ecceda i massimali stabiliti, l'onere relativo sarà comunque a carico del concessionario.

Rimane a carico del Comune la sola responsabilità civile derivante dalla proprietà della struttura.

Copia del contratto di assicurazione R.C.T./R.C.O. dovrà essere depositato in Comune prima della stipula del contratto.

Eventuali danni che venissero arrecati all'impianto e alle relative attrezzature, imputabili a dolo, imprudenza, negligenza e/o imperizia della gestione (da verificarsi comunque di volta in volta da parte del Comune), dovranno essere riparati a cura e spese del concessionario; in caso di inottemperanza a detto obbligo, il Comune di Olevano Romano si riserva di provvedere direttamente, sostituendosi al concessionario e prelevando l'importo della relativa spesa dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art.14 - PRESA D'ATTO DELLE CIRCOSTANZE E DELLA NATURA DEL SERVIZIO

Il Concessionario riconosce che l'offerta presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere il servizio di gestione.

Tale assunzione di responsabilità è conseguente all'aver preso atto dello stato dei luoghi, della natura del servizio, delle problematiche e delle circostanze specifiche connesse all'espletamento del servizio nella sua complessa articolazione. Allo scopo si specifica che il sopralluogo è obbligatorio prima di aderire alla manifestazione d'interesse.

Con l'offerta formulata il Concessionario assume inoltre interamente su di sé, esentandone il Comune, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse all'espletamento del servizio conferito.

Il Concessionario non potrà quindi eccepire durante l'espletamento del servizio la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile.

Art.15 - PERSONALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE

Il Concessionario provvederà alla gestione della Polo natatorio con proprie risorse umane qualificate, che siano funzionalmente dipendenti o attraverso l'utilizzo di diverse forme contrattuali che possano coinvolgere nelle attività di gestione anche associati e volontari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dal Concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, verrà instaurato tra il Comune ed il personale del Concessionario.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per rapporti di lavoro e/o prestazioni d'opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra il Concessionario ed i terzi.

In relazione allo sviluppo delle attività gestionali, il Concessionario individuerà un responsabile gestionale del Polo natatorio.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nel rispetto dei rapporti contrattuali esistenti, nei limiti dei principi dettati dall'Unione Europea, è previsto il rispetto della clausola sociale, in ottemperanza alla disposizione contenuta nell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo che il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere al riassorbimento del personale del soggetto cessante, compatibilmente con il fabbisogno richiesto per l'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e organizzazione elaborata dall'Impresa Appaltante.

Art.16 - RESPONSABILE DI CONTRATTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario s'impegna a designare, sotto la propria responsabilità, la persona "Responsabile del contratto" espressamente a ciò delegata, il cui nominativo sarà notificato al Comune all'atto della firma della Convenzione e, in caso di sua sostituzione, di darne preventiva comunicazione.

Tra i compiti affidatigli, a titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano tra l'altro i seguenti:

- a) organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti del presente Capitolato;
- b) curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione del servizio e per la loro attuazione in condizioni sicure, vigilando altresì che le disposizioni vengano eseguite.
- c) provvedere a tutte le incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione del servizio, alla disciplina del personale (in particolare nei confronti degli utenti durante l'esecuzione delle verifiche) ed al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere.

Art.17 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art.18 - VIGILANZA, CONTROLLI E PENALI

Il Comune di Olevano Romano ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante la durata della concessione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potrà eseguire sopralluoghi e ispezioni in tutti i locali dell'impianto in qualsiasi momento e circostanza e procedere alla verifica della gestione e del rispetto della concessione.

L'inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato comporta, nel caso di mancato adeguamento entro i termini assegnati nella diffida ad adempiere, l'applicazione delle seguenti penali, oltre alle eventuali sanzioni di legge:

- a) per ogni giorno di ingiustificata chiusura dell'impianto: € 250,00 per ogni giorno;
- b) per mancata fruizione, imputabile al concessionario, delle giornate messe a disposizione del Comune di Olevano Romano: € 200,00 per ogni singola giornata;
- c) per ogni altro inadempimento agli obblighi di legge e/o contrattuali non previsto ai punti precedenti: € 500,00.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Comune di Olevano Romano.

In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, il Comune di Olevano Romano procederà all'applicazione delle citate penali.

La sanzione sarà applicata con provvedimento amministrativo. In caso di mancato pagamento nei termini assegnati, il Comune potrà detrarre l'importo della sanzione dal corrispettivo mensile che eroga per il servizio.

Art.19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Olevano Romano potrà risolvere il contratto prima della sua naturale scadenza, nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla normativa vigente abbiano accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo). In tali casi, il Comune provvederà a notificare al concessionario la volontà di risolvere il contratto, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per fare pervenire eventuali osservazioni. Il provvedimento conseguentemente adottato dovrà dar conto dell'esame delle osservazioni formulate.

Costituirà causa di risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 C.C.:

- l'applicazione di oltre tre penali nell'arco dell'intero periodo di gestione;
- il fatto che la gestione si renda colpevole di frodi;
- l'apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario;
- la sub concessione/subappalto;
- l'accertamento di transazioni bancarie eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari e/o postali in violazione di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 136/2010;
- la violazione degli obblighi di cui alle norme di comportamento.

Nei casi sopraelencati, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui il Comune di Olevano Romano dichiara al concessionario l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata del contratto, salvo cause di forza maggiore o altra situazione non imputabile al Concessionario e comunque fino all'aggiudicazione della procedura di gara in corso di svolgimento.

Art.20 - FORO COMPETENTE

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del foro di Tivoli.

Art.21 - NORME DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62.

Art.22 - DUVRI

In riferimento al disposto dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 s s.m.i. concernente l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) per l'affidamento di appalti di forniture e servizi, si precisa per la concessione sopra descritta non sussistono rischi da interferenze con il personale della stazione appaltante e, conseguentemente, non si rilevano costi relativi a misure correlate da attuare.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Matteo Neri